

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1669</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTI e SEGNANA

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 22 luglio 1977 (Stampato n. 546)*

Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 25 luglio 1977*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'importo massimo dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, è stabilito in lire quindicimila per ogni giornata di spettacolo, salvo conguaglio tra le giornate di spettacolo comprese in ciascun periodo al quale è riferito l'obbligo di versamento dell'imposta sugli spettacoli, in base alle norme regolatrici del tributo.

### ART. 2.

L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al n. 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 5 per cento per i prezzi netti di importo fino a lire 700 e nella misura del 22 per cento per i prezzi netti di importo non inferiore a lire 3.000.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

$$y = 0,00739 x - 0,17$$

ove  $y$  rappresenta l'aliquota e  $x$  il prezzo netto.

### ART. 3.

Alla minore entrata derivante dall'applicazione della disposizione dell'articolo 2 si farà fronte con le maggiori entrate previste per effetto del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.